



Repertorio n. 81416

Raccolta n. 29419

ATTO COSTITUTIVO della

"OVEST COOPERATIVA SOCIALE"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue, il giorno ventiquattro del mese di
gennaio

24 gennaio 2022

in Padova, Via San Fermo n. 3.

Avanti a me **Dr. FULVIO VAUDANO Notaio in Padova**, iscritto al
Collegio Notarile del Distretto di Padova, sono presenti i si-
gnori:

- FERACO MARCELLO nato a Saronno (VA) il 9 ottobre 1990, resi-
dente a Venezia, Sestiere Cannaregio n. 1217, cod. fisc. FRC
MCL 90R09 I441E;

- VENDEMA GIORGIA nata a Vicenza il 25 aprile 1991, residente
a Venezia, Sestiere Cannaregio n. 1217, cod. fisc. VND GRG
91D65 L840D;

- CANNA ELISABETTA nata a Rieti il 11 dicembre 1986, residente
a Mira (VE), Via Bassa Gambarare n. 7, cod. fisc. CNN LBT
86T51 H282H.

I componenti, cittadini italiani, della cui identità personale
io Notaio sono certo, convengono e stipulano quanto segue:

1) Tra i signori FERACO Marcello, VENDEMA Giorgia e CANNA Eli-
sabetta è costituita una società cooperativa con la denomina-
zione **"OVEST Cooperativa Sociale"**.

La società è retta dai principi della mutualità prevalente.

Ai sensi del secondo comma dell'art. 2522 del Codice Civile la società adotta le norme della società a responsabilità limitata.

2) La società ha sede nel Comune di Venezia (VE).

Ai soli fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese, i componenti dichiarano che l'indirizzo attuale della società è a Venezia (VE), Sestiere Dorsoduro n. 3488/U.

Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta la modifica dell'atto costitutivo.

3) L'oggetto della società, gli scopi che essa si prefigge, la durata, l'amministrazione e tutto quanto altro regola e disciplina l'attività e la vita della società sono dettagliatamente descritti nello statuto sociale che, approvato dai componenti si allega sub "A" per farne parte integrante e contestuale, previa lettura datane.

4) La durata della cooperativa è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta), ed è prorogabile.

5) L'Amministrazione viene affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri che dureranno in carica a tempo indeterminato fino a revoca o dimissioni, nominati nelle persone dei signori:

VENDEMA GIORGIA, FERACO MARCELO e CANNA ELISABETTA, i quali dichiarano di aver fatto pervenire ai soci, che confermano, una dichiarazione circa l'inesistenza a proprio carico delle

cause di ineleggibilità previste dall'art. 2382 C.C. e l'inesistenza di condanne comportanti interdizioni dall'Ufficio di Amministratore adottate in uno Stato membro UE come qui confermano, e dichiarano di accettare la carica loro conferita.

La signora VENDEMA GIORGIA viene nominata Presidente del Consiglio di Amministrazione.

L'ordinaria e la straordinaria amministrazione spetta al Consiglio di Amministrazione mentre la legale rappresentanza compete al Presidente.

6) Il capitale sociale è formato da un numero illimitato di quote del valore minimo di Euro 250,00 (duecentocinquanta virgola zero zero) ciascuna, ovvero se superiori, di un valore multiplo di tale importo.

Dette quote potranno essere rivalutate con le modalità previste dalla legge.

Ciascuno socio sottoscrive una quota di Euro 250,00 (duecentocinquanta virgola zero zero) ed ha provveduto al versamento della somma corrispondente in denaro contante nelle mani del nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente signora VENDEMA GIORGIA viene delegato a versare nelle casse sociali l'importo di Euro 750,00 (settecentocinquanta virgola zero zero) versatogli dai soci.

7) Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno ed il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2022.

8) La signora **VENDEMA GIORGIA** viene delegata ad accettare ed introdurre nel presente atto costitutivo e nell'allegato statuto, tutte le modifiche, aggiunte o soppressioni che fossero eventualmente richieste dalle competenti autorità, e viene altresì delegato - una volta iscritta la società al Registro delle Imprese - a curare l'iscrizione all'Albo delle Cooperative a Mutualità Prevalente e all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali.

9) Le parti dichiarano che l'importo globale delle spese per la costituzione poste a carico della società ammonta approssimativamente a Euro 2.000,00 (duemila virgola zero zero).

Spese e tasse dell'atto presente inerenti e conseguenti sono assunte dalla società e solidalmente con essa dai soci.

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura ai comparenti, che firmano alle ore dodici e cinquanta.

Consta l'atto di due fogli dattiloscritti da persona fida e completati a mano da me Notaio su quattro facciate e qualche linea di questa quinta.

F.to MARCELLO FERACO

F.to GIORGIA VENDEMA

F.to ELISABETTA CANNA

F.to Dr. FULVIO VAUDANO Notaio

STATUTO COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA

TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

È costituita con sede nel comune di Venezia (VE), una società cooperativa sotto la denominazione "**OVEST Cooperativa Sociale**".

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo amministrativo, succursali, agenzie e rappresentanze anche all'estero. Inoltre sempre, con delibera dell'Organo amministrativo, potrà aderire a confederazioni di cooperative.

Art. 2 (Durata)

La società cooperativa ha la durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilase sessanta) e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea dei soci.

TITOLO II SCOPO – OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha per scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso un'attività di gestione di servizi sociali anche complementari ai servizi pubblici già esistenti ai sensi dell'art. 1, lettera a) della legge n. 381/91. Potrà quindi gestire e intraprendere in conto proprio e/o conto terzi servizi orientati in via prioritaria ma non esclusiva, alla risposta delle necessità delle persone come previsto dalla legge 08/11/91 n. 381 ed eventuali modifiche ed integrazioni. La Cooperativa ha altresì lo scopo di fornire ai propri soci occasioni di lavoro e continuità di lavoro a condizioni migliori di quelle offerte dal mercato.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi della Legge 03.04.2001 n.142 e successive modifiche ed integrazioni.

La Cooperativa si avvarrà prevalentemente, nello svolgimento delle sue attività, delle prestazioni lavorative dei soci. A parità di apporto quantitativo e qualitativo di lavoro sarà rispettato il principio di parità di trattamento degli stessi.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali operando di preferenza nell'ambito territoriale della Regione Veneto, grazie all'apporto dei soci lavoratori e mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, e in special modo dei volontari, fruitori dei servizi ed Enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo, l'autogestione responsabile dell'impresa.

La Cooperativa può operare anche con terzi.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto la gestione di interventi di integrazione sociale, istruzione e formazione anche attraverso l'attivazione di servizi sul territorio e l'implementazione di strutture comunitarie, rivolti a singoli e gruppi appartenenti a fasce sociali deboli, e non, come ad esempio bambini, adolescenti, migranti e soggetti socialmente svantaggiati.

Essa potrà quindi, tra l'altro, svolgere quali funzioni istituzionali le seguenti attività di interesse generale:

- a) educazione, istruzione e formazione (Ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53, recante "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale");
- b) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica;
- c) accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti;
- d) avvalersi di sedi amministrative, uffici e recapiti senza limiti territoriali, che comunque faranno capo alla sede centrale, dalla quale dipenderanno;
- e) stipulare convenzioni con altre organizzazioni, con professionisti, con studi, le cui prestazioni siano utili per il raggiungimento degli scopi sociali;
- f) stabilire a norma di legge l'istituzione di fondi di finanziamento con prestito dei soci;
- g) usufruire nell'espletamento delle sue attività, di contributi erogati da Enti Pubblici quali: Comunità Europea, Stato, Regioni, Province, Comprensori, Comuni e loro Consorzi e/o Associazioni, Enti vari nazionali ed internazionali;
- h) svolgere attività di organizzazione di incontri, seminari, dibattiti, eventi (feste, mostre, cineforum, etc.) a carattere socio-culturale sui temi dell'emarginazione, del disagio sociale e dell'interculturalità;

- i) svolgere attività di istruzione e formazione professionale nei confronti di soci, privati cittadini, Enti Pubblici o privati;
- j) pubblicare materiali (testi e/o applicazioni multimediali) rivolti sia al pubblico che ai professionisti con scopo di diffusione delle informazioni;
- k) progettare e gestire, anche in regime di convenzione con altri Enti Pubblici e soggetti privati, iniziative rivolte a minori e giovani quali: educativa di strada, centri di aggregazione, supporto extra scolastico pomeridiano, educativa domiciliare, ludoteche, centri estivi, informagiovani, informavoro, etc.
- l) progettare e gestire, anche in regime di convenzione con altri Enti Pubblici e soggetti privati, iniziative di sviluppo della comunità locale quali: percorsi di sostegno alla genitorialità, educazione permanente, mediazione dei conflitti, etc.;
- m) progettare e gestire, anche in regime di convenzione con altri Enti Pubblici e soggetti privati, iniziative rivolte a favorire l'integrazione nel territorio di cittadini stranieri e sviluppare la loro autonomia;
- n) realizzare azioni di Educazione allo Sviluppo in tema di solidarietà e cooperazione internazionale attraverso corsi di formazione, laboratori, eventi, mostre, percorsi culturali e artistici sulle tematiche della mondialità, dei diritti umani, dell'intercultura anche oltre i confini nazionali;
- o) promuovere, coordinare e gestire attività e strutture formative, culturali, editoriali, ricreative, sportive, di animazione del tempo libero, turistico-sociali, assistenziali e di promozione sociale.

La società "OVEST" deve intendersi a mutualità prevalente, in ragione del tipo di scambio mutualistico realizzato, così come determinato al presente articolo. L'organo amministrativo ed i sindaci se nominati, documenteranno la condizione di prevalenza di cui al precedente comma nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i parametri determinati dall'articolo 2513 del Codice Civile.

La società, in ragione della dichiarata qualità di cooperativa a mutualità prevalente, che intende mantenere:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di 2,5 punti calcolati sul capitale sociale effettivamente versato;
- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari emessi ed offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) non potrà distribuire riserve tra i soci cooperatori, né durante la vita della cooperativa, né successivamente al suo scioglimento;
- d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della società, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione quanto residua del patrimonio, dedotto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati. Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio di parità di trattamento.

TITOLO III - SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci cooperatori ordinari)

Il numero dei soci cooperatori è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diventa inferiore a quello stabilito per legge esso deve essere integrato, nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società deve essere posta in liquidazione e quindi viene sciolta.

I soci cooperatori:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa limitatamente alla quota sottoscritta, ai risultati economici e alla decisione sulla loro destinazione.
- mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la Cooperativa stessa.

Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e che, avendo compiuto il 18° anno di età, esercitano l'arte o il mestiere attinenti alla natura dell'impresa sociale o, comunque, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale possono direttamente partecipare ai lavori dell'impresa sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio e al suo sviluppo in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile.

Possono altresì assumere la qualifica di soci i volontari che desiderano prestare la loro attività gratuitamente. I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci e può essere loro corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate ai sensi dell'art. 2 della legge 08/11/91 n. 381.

I soci volontari non possono superare la percentuale di compagine sociale prevista dalla legge 08/11/91 n. 381 ed eventuali modifiche o integrazioni. I soci cooperatori partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione.

Se la Cooperativa supera il numero di 4 (quattro) soci potranno assumere la qualifica di soci anche gli organismi dotati di personalità giuridica, gli Enti e le Associazioni che si riconoscono nelle finalità e negli obiettivi della Cooperativa.

E' consentita l'ammissione a soci di elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della Cooperativa.

Per tutti i soci della Cooperativa, il domicilio degli stessi è quello risultante dal Libro dei Soci. La variazione del domicilio del socio, ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche o affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva e accertata concorrenza con gli interessi e gli scopi della Cooperativa.

Per la figura del socio lavoratore si applicano, in particolare, le disposizioni di cui alla legge 03.04.2001 n.142 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 6 (Categoria speciale di soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi in ragione dell'interesse all'inserimento nella società e al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di concorrere e/o contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle decisioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422, 2545 bis e 2476, comma 2, del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione.
- b) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;
- c) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- d) il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti per l'ammissione a socio ordinario.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci.

In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale;
- b) l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della condizione professionale e delle specifiche competenze possedute;
- c) l'ammontare delle quote di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- e) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausole di conciliazione e arbitrato contenuta negli artt. 39 e seguenti del presente statuto.

Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni o enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) a ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale, l'atto costitutivo e lo statuto, codice fiscale e/o partita Iva;
- b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5 e tenuto conto che l'ammissione a socio è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività della Cooperativa, e che inoltre l'ammissione deve essere sempre coerente con le capacità della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronuncino i soci con propria decisione.

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

del capitale sottoscritto;

della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

dal sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 9 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;

2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 10 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. Gli Amministratori devono esaminarla entro 60 giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi artt. 40 e seguenti, previo tentativo di conciliazione come art. 43. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che sono inerenti al rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;

d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno 30 giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo;

f) quando il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 39 e seguenti, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 39 e seguenti del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 13 (Liquidazione)

I soci receduti o esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 23, comma 4, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 14 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art. 7.

In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.

Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti o esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c), d) ed e), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV - SOCI SOVVENTORI

Art. 16 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori di cui all'art. 4 della legge 31.01.92 n. 59, regolati dalla normativa vigente.

Art. 17 (Conferimento e quote dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili del valore di €. 500,00 ciascuna.

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a 5 (cinque).

L'annotazione nel libro dei Soci avviene mediante atto scritto con la firma di tutte le parti interessate.

Art. 18 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito o all'acquisizione diretta, nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato ai sensi dell'art. 2529 del c.c., e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 19 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con decisione dei soci che devono stabilire:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al momento dell'emissione.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO V PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 21 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote del valore nominale di €. 250,00. La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;
dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;
- b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 23 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Amministratori. Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 7.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale, previo tentativo di conciliazione di cui all'art. 39.

Art. 23 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente;
- e) ad eventuali riserve indivisibili ai sensi dell'art. 2545-ter c.c.

La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

Le decisioni dei soci possono sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 24 (Ristorni)

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

La decisione dei soci, in sede di approvazione del bilancio, deliberano sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;
- emissione di quote di sovvenzione;
- emissione di strumenti finanziari.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso, secondo quanto previsto in apposito regolamento, da approvarsi ai sensi dell'art. 2521 ultimo comma c.c.

Tale regolamento deve essere predisposto dagli amministratori tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;
- b) la qualifica / professionalità;
- c) i compensi erogati;
- d) il tempo di permanenza nella cooperativa;
- e) la tipologia del rapporto di lavoro;
- f) la produttività.

TITOLO VI - ORGANI SOCIALI

Art. 25 - Sono organi sociali della società cooperativa:

- l'Assemblea dei soci;
- l'Organo Amministrativo;
- il Collegio Sindacale.

Art. 26 - L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, o anche da un socio.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Quando particolari esigenze lo richiedano, e comunque con i limiti e le condizioni previsti dalla legge, l'assemblea per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata entro il maggior termine previsto dalla legge medesima. L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione. Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

E' ammessa la riunione dell'assemblea a mezzo audio-video conferenza con modalità che consentano agli intervenuti l'attiva partecipazione.

Ove consentito dalla legge, l'assemblea può svolgersi interamente da remoto. In tale caso l'assemblea si intende svolta nel luogo in cui si trova il soggetto verbalizzante.

Art. 27 - L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dalla persona designata dagli intervenuti. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Art. 28 - E' consentito ai soci farsi rappresentare in assemblea con le modalità e le limitazioni previste dalle leggi vigenti.

Art. 29 - Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario se nominato o dal notaio.

Art. 30 - Ogni socio cooperatore ha diritto ad un solo voto. I voti attribuiti ai soci sovventori e finanziatori non devono in ogni caso superare cumulativamente un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

L'Assemblea delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti soci cooperatori che rappresentino la maggioranza.

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedano diverse specifiche maggioranze.

Il diritto di voto spetta a coloro i quali risultano iscritti nel Libro Soci da almeno 90 (novanta) giorni.

Art. 31 - La società può essere amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre a otto, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina. La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori.

Art. 32 - Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina. Gli amministratori sono rieleggibili.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Art. 33 - Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente. Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto al successivo articolo 32, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purchè sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori. Il procedimento deve concludersi entro cinque giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione. Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori. Le decisioni assumono la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescritto. Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

La relativa documentazione è conservata dalla società.

Art. 34 - Nei casi previsti dalla legge o del presente statuto, il consiglio di amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale. In questo caso il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare. La convocazione avviene mediante avviso inviato a tutti gli amministratori e sindaci effettivi, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purchè in Italia, o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea. Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri incaricati e i sindaci effettivi.

E' ammessa la riunione a mezzo audio-video conferenza con modalità che consentano agli intervenuti l'attiva partecipazione.

Ove consentito dalla legge, la riunione può svolgersi interamente da remoto. In tale caso la riunione si intende svolta nel luogo in cui si trova il soggetto verbalizzante.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta. Delle deliberazioni della seduta si redigono un verbale firmato dal presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Art. 35 - L'organo amministrativo è investito di ogni più ampio potere circa gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria necessari per l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge e lo statuto riservano all'assemblea, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge o dal presente statuto.

Art. 36 - La rappresentanza generale della società è attribuita al presidente del consiglio di amministrazione.

La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.

Art. 37 - Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio ed un compenso che verrà determinato all'atto della nomina o anche successivamente dall'assemblea. L'assemblea potrà inoltre prevedere una indennità di fine mandato.

Art. 38 - Ricorrendone i presupposti di legge, il controllo della società è affidato ad un Collegio Sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati dall'assemblea dei soci ai sensi dell'articolo 2543 del Codice Civile.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'assemblea.

I sindaci durano in carica per tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. Il Collegio Sindacale può richiedere al Consiglio di Amministrazione, al Comitato Esecutivo, notizie sull'andamento della società e su determinate operazioni.

I sindaci redigono verbale degli accertamenti eseguiti. Al Collegio Sindacale può essere affidata la revisione legale dei conti.

TITOLO VII SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 39 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 40 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 23, lett. c);
- al Fondomutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

TITOLO IX DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 41 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 42 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

E', in ogni caso, fatto divieto alla cooperativa di:

- distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- distribuire le riserve fra i soci cooperatori.

Art. 43 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

F.to MARCELLO FERACO

F.to GIORGIA VENDEMA

F.to ELISABETTA CANNA

F.to Dr. FULVIO VAUDANO Notaio

- ATTO REGISTRATO PRESSO L'UFFICIO DELLE ENTRATE DI PADOVA IN DATA 31.1.2022 AL N. 3156 SERIE 1T.
- IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE "AI SENSI DEL DECRETO 22 FEBBRAIO 2007 MEDIANTE M.U.I."
- COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE FORMATO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART. 22 DEL D.LGS. 82/2005, CHE SI TRASMETTE AD USO REGISTRO IMPRESE.